



COMUNE DI RODI' MILICI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ordinamento dei Giudici D'Assise e successive modifiche;

Vista la legge 27 Dicembre 1956 n. 1441 circa la partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

RENDE NOTO

- Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO**, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, **entro il 31 LUGLIO p.v.** negli elenchi integrativi comunali.
- **I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:**
 - a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) Buona condotta morale;
 - c) Età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65;
 - d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici della Corte di Assise;
 - e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
- Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare (art. 12 legge 10.04.1951, n. 287):
 - a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
 - c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Fac - simile di domanda è disponibile presso gli Uffici dei servizi demografici del Comune.

Rodi Milici, 09 maggio 2023



IL SINDACO
Dott. Eugenio Alberti